

**BM**

**Bussolino Marafioti**  
STUDIO LEGALE

**Vademecum**  
**DL cura italia**



**Avv. Marta Bussolino**  
**Avv. Anita Marafioti**

Torino, lì 19 marzo 2020

*Gentilissimi,*

*Abbiamo pensato a Voi in questo momento di forte incertezza e Vi scriviamo nella convinzione di fornire informazioni utili e il più possibile snelle per la comprensione degli strumenti messi a disposizione del Governo atti a fronteggiare l'emergenza che stiamo vivendo con il **DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 "CURA ITALIA"** Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.*

*Troverete le disposizioni raggruppate per Aree tematiche:*

- 1) Rimborso biglietti*
- 2) Diritto del Lavoro*
- 3) Misure fiscali*
- 4) Fondi PMI, contratti di mutuo e finanziamento*

*In generale sono previste misure di sostegno economico alle famiglie, alle imprese e ai privati (lavoratori e non) per far fronte all'emergenza COVID -19 sia di tipo diretto, tramite erogazioni, sia di tipo indiretto tramite agevolazioni o norme protettive che agiscono in deroga al regime normalmente applicato e per la copertura degli oneri previsti dal Decreto si provvede ai sensi dell'articolo 126 dello stesso Decreto - rubricato "disposizioni finanziarie".*

*Vi segnaliamo, inoltre, che sono **rinviate d'ufficio tutte le udienze dal 9 marzo al 15 aprile 2020** dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari (salvo specifiche eccezioni previste dalla stessa norma).*

*Per lo stesso periodo (dal 9 marzo al 15 aprile) sono **sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto nell'ambito degli stessi procedimenti.***

*La panoramica delle misure speriamo vi agevoli nell'accesso alle informazioni giuridiche di cui necessitate, fermo restando che noi siamo a disposizione via mail, telefonicamente ed anche via skype, per ogni approfondimento e assistenza di cui abbiate bisogno.*

*Buona lettura.*

avv. Marta Bussolino

avv. Anita Marafioti

[www.bussolinomarafioti.it](http://www.bussolinomarafioti.it)

via E. Torricelli 15, 10129 — Torino

011500436

[anitamarafioti@gmail.com](mailto:anitamarafioti@gmail.com)

[marta.bussolino@gmail.com](mailto:marta.bussolino@gmail.com)

## **1) RIMBORSO BIGLIETTI**

### **ART. 88 RIMBORSI VIAGGI E EVENTI per impossibilita' sopravvenuta della prestazione**

**Beneficiari:** clienti che hanno acquistato i) pacchetti turistici, ii) contratti di soggiorno iii) titoli di viaggio iv) biglietteria per eventi quando ricorra impo

**Durata: dal 2 marzo al 3 aprile 2020**

#### **Caratteristiche:**

- estensione del regime dell'art. 28 D.L. 2 marzo 2020 - che descrive da lett. da a) a f) cause legittime di impossibilita' sopravvenuta della prestazione - anche ai contratti di soggiorno (solo alloggio) e ai contratti di acquisto della biglietteria per spettacoli, musei, altri luoghi della cultura, inclusi i cinema e teatri
- diritto al rimborso mediante restituzione del prezzo versato o voucher del valore del prezzo versato della durata di un anno **a discrezione dell'Organizzatore**
- è una norma di applicazione necessaria di diritto privato internazionale e quindi la stessa potrà essere fatta valere per tutti i rapporti con i fornitori UE, **in prevalenza** rispetto alla applicazione della legislazione degli stati stranieri di stabilimento del fornitore;

#### **Modalità di esecuzione**

##### **a) annullamento biglietteria:**

- Con decorrenza dal 8 marzo 2020 - data in cui sono entrate in vigore le misure restrittive che hanno vietato le manifestazioni.
- Istanza rimborso entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto "CURA ITALIA" allegando il relativo titolo di acquisto, copia carta identità a mezzo pec o raccomandata.
- l'Organizzatore dovrà rimborsare i pagamenti effettuati o emettere un voucher del valore titolo acquistato entro 15 giorni
- Il voucher dovrà avere scadenza minima di un anno.
- Ogni trattamento più favorevole per il cliente è ammesso.

##### **b) annullamento pacchetti di viaggio e contratti di soggiorno**

- il viaggiatore può recedere per impossibilita' sopravvenuta (senza penali)
- ha diritto, in via alternativa, a scelta dell'Organizzatore:
  - a. Un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore
  - b. al rimborso integrale dei pagamenti effettuati, detratte le adeguate spese sostenute dal T.O. (comma 6, art. 41 CdT)
  - c. il T.O. o struttura ricettiva può emettere un voucher con scadenza minima di un anno.
  - d. Ogni trattamento più favorevole per il cliente può dirsi ammesso.

## **2) DIRITTO DEL LAVORO**

### **SOSTEGNO DEL LAVORO**

*In generale sono estesi i trattamenti di integrazione e solidarietà a tutti i datori di lavoro per un periodo massimo di 9 settimane in casi di sospensione dal lavoro.*

**Art. 22 CASSA IN DEROGA per EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 per TUTTI GLI ESCLUSI DA ALTRI AMMORTIZZATORI SOCIALI - anche il TERZO SETTORE.**

**Beneficiari:** datori di lavoro privato di qualsiasi settore merceologico, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del **terzo settore** compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

**Durata:** per il periodo di sospensione dal lavoro, massimo 9 settimane

**Caratteristiche:**

- Tutti i lavoratori in forza al 23 febbraio 2020
- riconoscimento di trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga e riconoscimento della contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.
- Agricoli: per le ore di riduzione o sospensione delle attività è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.
- La CIGD può essere attivata anche da parte delle imprese che rientrano nel campo di applicazione della CIGS, ma non in quello della CIGO.

**Modalità operative:**

- SE > 5 DIPENDENTI: Le Regioni e Province autonome stipulano accordo **anche in via telematica** con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro
- SE < 5 DIPENDENTI: L'accordo sindacale non è richiesto
- Le risorse sono ripartite fra Regioni e Province nel limite massimo di spesa.
- I trattamenti sono concessi con decreto delle regioni e delle province autonome interessate, da trasmettere all'INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall'adozione
- Le domande sono presentate dai datori alla regione e alle province autonome, che le istruiscono secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.
- Il trattamento avviene con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS

**Eccezioni:**

- Sono esclusi i datori di lavoro domestico.

**Art. 19 CIGO E ASSEGNO ORDINARIO**

(disciplina riferimento art.9-18 D.lgs 145/15)

**Beneficiari:**

- datori di lavoro privato DA 5 A 50 DIPENDENTI che nel 2020 sospendono o riducono attività a causa del covid-19
- **ART. 20 PASSAGGIO DA CIGS A CIGO PER COVID-19** datori che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di cassa integrazione straordinario (CIGS) previa sospensione e sostituzione del trattamento di integrazione straordinario già in corso con applicazione del regime ex art. 19. (**disciplina riferimento CIGS art.19-25 D.lgs 145/15**)

**Durata:** periodo di sospensione dal lavoro, massimo 9 settimane, comunque entro mese di agosto 2020.

**Caratteristiche:**

- Tutti i lavoratori in forza al 23 febbraio 2020 (con deroga al requisito di applicazione di 90 giorni di anzianità)
- Il trattamento di integrazione salariale è pari all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate., fermo restando il limite mensile del massimale lordo previsto dall'INPS (Circ. INPS n. 20/2020)
- Il periodo non si computa ai fini del computo di durata massima prevista per i trattamenti di integrazione salariale (periodo neutro).
- Derogato il limite sulla prestazione che secondo normativa non deve essere superiore a 10 volte i contributi versati (cd. tetto aziendale).
- I trattamenti sono concessi nel limite massimo di spesa.

**Modalità operative:**

- indicazione della causale "EMERGENZA COVID-19"
- Sospesa efficacia art. 14 145/15 che prevede attivazione della procedura sindacale
- Necessario procedere con l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.

- Predisposizione di uno schema indicante per ogni lavoratore i giorni e gli orari di astensione dal lavoro ( a cura di un Consulente del Lavoro)
- Possibilità di pagamento diretto da parte dell'INPS.

**ART. 21 PRESENTAZIONE DOMANDA ASSEGNO ORDINARIO DI SOLIDARIETA'**  
(disciplina riferimento art.29 D.lgs 145/15)

**Beneficiari:**

- datori che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un assegno di solidarietà e sono iscritti dal Fondo di integrazione salariale.

**Durata:** periodo di sospensione dal lavoro, massimo 9 settimane

**Caratteristiche:**

- la concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce l'assegno di solidarietà già in corso.
- La concessione dell'assegno ordinario può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell'assegno di solidarietà a totale copertura dell'orario di lavoro.
- Derogato il limite sulla prestazione che secondo normativa non deve essere superiore a 4 volte i contributi versati, ex art. 29, comma 4 145/15
- Non si applicano addizionali ex art 29, comma 8 145/15
- I trattamenti sono concessi nel limite massimo di spesa.

**PRIVATI-LAVORATORI  
SOSTEGNO AL REDDITO**

**MISURE PER I GENITORI**

*In via generale tali misure hanno lo scopo di sostenere le famiglie nella gestione dei figli fino a 16 anni a seguito della chiusura delle scuole. Riguardano sia il lavoro pubblico, sia il lavoro privato; sono erogate in via alternativa ad un solo genitore. Sono previste delle maggiorazioni per i lavoratori del settore sanitario. Si precisa che le MODALITA' OPERATIVE per l'attuazione delle misure sotto descritte saranno stabilite e comunicate dall'INPS, e che al momento non sono note, salvo non sia previsto che siano a carico della P:A: datrice di lavoro, e in tal caso troverete indicate le modalità di attuazione. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti entro limiti annui.*

**ART. 23 GENITORI LAVORATORI SETTORE PRIVATO ( anche genitori affidatari)**

**A) CONGEDO SPECIFICO con FIGLI < 12 ANNI**

**Beneficiari:** genitori lavoratori dipendenti del settore privato, genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata e genitori lavoratori autonomi

**Durata:** dal 5 marzo 2020 e per un periodo di massimo 15 giorni, continuativo o frazionato.

**Caratteristiche:**

- Lav. dipendenti: indennità pari al 50 per cento della retribuzione + conversione di congedo dei periodi già fruiti dal 5 marzo
- Lav. Gestione separata: indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità.
- Lav. Autonomi iscritti all'inps: indennità per ciascuna giornata indennizzabile, commisurata al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge.
- spetta in via alternativa solo ad uno dei due genitori
- cumulabile con estensione dei permessi retribuiti (art 24)

**Eccezioni:**

- non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore

- il limite di età di 12 anni non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104

**B) ASTENSIONE DAL LAVORO SENZA INDENNITA'** con FIGLI TRA I 12 E 16 ANNI

**Beneficiari:** genitori lavoratori dipendenti del settore privato

**Durata:** per tutto il periodo della sospensione scolastica

**Caratteristiche:**

- divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
- non è riconosciuta indennità nè contribuzione figurativa
- cumulabile con Congedi specifici (lett.A)

**Eccezioni:**

- non deve essere presente nel nucleo familiare altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore

**C) BUONO BABY SITTING** con FIGLI FINO A 12 ANNI (anche iscritti casse previdenziali)

**Beneficiari:** genitori lavoratori dipendenti del settore privato, genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata e genitori lavoratori autonomi + ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

**Durata:** prestazioni effettuate dal 5 marzo 2020

**Caratteristiche:**

- bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting di € 600,00, mediante libretto di famiglia
- Bonus di € 1.000,00 per i lavoratori dipendenti del settore sanitario privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari; domanda tramite i canali telematici dell'Inps indicando il numero di giorni di indennità ovvero l'importo del bonus che si intende utilizzare.
- cumulabile con estensione dei permessi retribuiti (art 24)

**Eccezioni:**

- non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore
- il limite di età di 12 anni non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104

**ART 24 PERMESSI RETRIBUITI ex L. 104/92**

**Beneficiari:** lavoratori ex 104/92

**Durata:** marzo e aprile 2020

**Caratteristiche:**

- incremento del n° di giornate di permesso (+12 giornate)

**Eccezioni:**

- eventuale limitazione del beneficio per il personale sanitario in caso di necessità del SSN

**ART. 25 GENITORI LAVORATORI PUBBLICO ( anche genitori affidatari)**

**Non è prevista l'astensione con assenza della retribuzione.**

**A) CONGEDO SPECIFICO** con FIGLI FINO A 12 ANNI

**Beneficiari:** genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico

**Durata:** dal 5 marzo 2020 e per un periodo di massimo 15 giorni, continuativo o frazionato.

**Caratteristiche:**

- indennità pari al 50 per cento della retribuzione + conversione di congedo dei periodi già fruiti dal 5 marzo
- spetta in via alternativa solo ad uno dei due genitori

- cumulabile con estensione dei permessi retribuiti (art 24)

**Eccezioni:**

- non vi sia altro genitore beneficiario di congedo specifico o di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
- il limite di età di 12 anni non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104

**B) ASTENSIONE DAL LAVORO SENZA INDENNITA'** con FIGLI TRA I 12 E 16 ANNI

**Beneficiari:** genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico

**Durata:** per tutto il periodo della sospensione scolastica

**Caratteristiche:**

- divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
- non è riconosciuta indennità nè contribuzione figurativa
- cumulabile con Congedi specifici (lett.A)

**Eccezioni:**

- non deve essere presente nel nucleo familiare altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore

**C) BUONO BABY SITTING con FIGLI FINO A 12 ANNI**

**Beneficiari:** genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico

**Durata:** prestazioni effettuate dal 5 marzo 2020

**Caratteristiche:**

- bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting di € 600,00
- il buono è aumentato fino a € 1.000,00 Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari e per personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- domanda tramite i canali telematici dell'Inps indicando il numero di giorni di indennità ovvero l'importo del bonus che si intende utilizzare.
- cumulabile con estensione dei permessi retribuiti (art 24)

**Eccezioni:**

- non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore
- il limite di età di 12 anni non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104
- I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite complessivo di 30 milioni di euro annui per l'anno 2020

**D) PERMESSI PER I SINDACI ex L. 267/00**

- rideterminati fino a 72 ore

\*\*\*

**INDENNITA'**

*In generale sono previste per i lavoratori autonomi, co.co.co e stagionali e dello spettacolo, senza vincoli di reddito, indennità nella misura di € 600,00 e all'ART. 31 è sancito il DIVIETO CUMULO tra le INDENNITA'. E' previsto, inoltre, in via precauzionale, un ulteriore fondo di ultima istanza per i soggetti esclusi dalle precedenti previsioni. Non sono compresi i lavoratori autonomi iscritti a casse di previdenza di categoria.*

#### **Art. 27 CO.CO.CO. E AUTONOMI**

**Beneficiari:** liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020, lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data

**Durata:** mese di marzo 2020

**Caratteristiche:**

- iscritti alla Gestione separata INPS
- Bonus di € 600,00
- non concorre alla formazione del reddito
- L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa

**Eccezioni:**

- no diritto per titolari di pensione
- no diritto iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie
- non riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza ai sensi decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4
- non cumulabili con altre indennità

**Modalità operative:**

- L'indennità è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa
- + **ART. 96 ESTENSIONE DELL'INDENNITA' SETTORE SPORTIVO**, erogate da Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020, in relazione ai rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche.

#### **Art. 28 LAVORATORI AUTONOMI AGO**

**Beneficiari:** lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'AGO

**Durata:** mese di marzo 2020

**Caratteristiche:**

- iscritti alla Gestione AGO
- Bonus di € 600,00
- non concorre alla formazione del reddito
- L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa

**Eccezioni:**

- no diritto per titolari di pensione
- no diritto iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie

**Modalità operative:**

- L'indennità è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa

#### **Art. 29 RAPPORTO DI LAV. DIPENDENTI STAGIONALI SETTORE TURISMO E TERME (se il rapporto è cessato involontariamente)**

**Beneficiari:** lavoratori dipendenti stagionali appartenenti al settore turismo o termale

**Durata:** mese di marzo 2020

**Caratteristiche:**

- solo in caso cessazione del rapporto di lavoro dal 1° gennaio 2019 al 17 marzo 2020 per licenziamento o recesso o per decorrenza del termine
- Bonus di € 600,00
- non concorre alla formazione del reddito
- L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa
- non cumulabili con altre indennità

**Eccezioni:**

- no diritto per titolari di pensione
- no diritto iscritti ad altre forme previdenziali
- no in caso di dimissioni del lavoratore

- non riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza ai sensi decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4

**Modalità operative:**

- L'indennità è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa.

**Art. 30 OPERAI AGRICOLI T. DETERMINATO**

**Beneficiari:** operai agricoli che nell'anno 2019 abbiano svolto minimo 50 giornate di lavoro effettive

**Durata:** mese di marzo 2020

**Caratteristiche:**

- Bonus di € 600,00
- non concorre alla formazione del reddito
- L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa
- non riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza ai sensi decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4
- non cumulabili con altre indennità

**Modalità operative:**

- L'indennità è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa

**ART 38 - INDENNITA' LAVORATORI DELLO SPETTACOLO**

**Beneficiari:** lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo.

**Durata:** mese di marzo 2020

**Caratteristiche:**

- Bonus di € 600,00
- non concorre alla formazione del reddito
- L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa
- non riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza ai sensi decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4
- non cumulabili con altre indennità

**Eccezioni:**

- lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020

**ART. 44 FONDO PER IL REDDITO DI ULTIMA ISTANZA A FAVORE DEI LAVORATORI DANNEGGIATI DAL VIRUS COVID-19**

**Beneficiari:** lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.

**Durata:** anno 2020

**Caratteristiche:**

- Indennità nel limite di di spesa 300 milioni di euro per l'anno 2020

**Modalità operative:**

- ENTRO IL 17 APRILE 2020 Adozione di decreti attuativi del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recanti criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità

**PROROGHE**

*Sono previste proroghe al fine di compensare le difficoltà che il cittadino incontrerebbe nell'espletamento delle pratiche burocratiche in periodo di quarantena, garantendo così pieno accesso al sistema di indennità di cessazione del rapporto.*

**ART 32 PROROGA TERMINE PRESENTAZIONE DISOCCUPAZIONE AGRICOLA**

**Beneficiari:** operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e per i compartecipanti e piccoli coloni

**Durata:** proroga sino al 1° giugno 2020

**Caratteristiche:**

- Domande non presentate in competenza 2019
- operanti sul territorio nazionale

**ART 33 PROROGA TERMINE PRESENTAZIONE DISOCCUPAZIONE DIPENDENTI E COCOCO**

**Beneficiari:** lavoratori dipendenti e co.co.co

**Durata:** domande dal 1° giugno 2020 al 31 dicembre 2020

**Caratteristiche:**

- proroga del termine decennale per presentare la domanda da 68 a **128 giorni dalla data di cessazione del rapporto**
- in caso di domande tardive è fatta salva la decorrenza della prestazione dal 68 esimo giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.
- incrementati di 60 giorni i termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo all'autoimprenditorialità

**Eccezioni:**

- no in caso di dimissioni del lavoratore

\*\*\*

**SOSPENSIONI**

*Sono in generali sospesi i termini di prescrizione e decadenza per le prestazioni inps e inail, gli obblighi contributivi a carico dei datori di lavoro domestici. Sono inoltre sospesi i licenziamenti per 60 giorni, nel caso dei licenziamenti collettivi, la sospensione opera retroattivamente dal 23 febbraio 2020.*

**ART 34 SOSPESA DECORRENZA TERMINI PRESTAZIONI previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'INPS e dall'INAIL**

**Beneficiari:** tutti

**Durata:** dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020

**Caratteristiche:**

- sospesi termini di decadenza e prescrizione di tutte le prestazioni INPS E INAIL

**ART 36 MISURE GESTIONE PATRONATI (i patronati restano attivi e operativi in via telematica)**

**Durata:** fino alla fine dell'emergenza COVID -19

**Caratteristiche:**

- acquisizione del patrocinio dall'utente in via telematica
- è legittima riduzione degli orari di apertura al pubblico
- è legittimo ridurre il numero di personale presente negli uffici
- è legittimo modulare servizio all'utenza e assicurare l'apertura delle sedi solo nei casi in cui non sia possibile operare a distanza.
- comunicazioni obbligatorie al Ministero

**ART. 36 SOSPENSIONE CONTRIBUTI LAVORO DOMESTICO**

**Beneficiari:** datori di lavoro domestico

**Durata:** dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020

**Caratteristiche:**

- versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e assicurativi sospeso
- Non sono rimborsabili se già versati
- Se effettuati entro il 10 giugno 2020 non vi sarà applicazione di sanzioni e interessi.

**ART. 40 SOSPENSIONE MISURE CONDIZIONALITA' (REDDITO CITTADINANZA, NASPI)**

**Beneficiari:** percettori reddito cittadinanza, NASPI, integrazioni salariali

**Durata:** dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020

**Art. 42 INAIL SOSPENSIONE TERMINI**

**Beneficiari:** tutti

**Durata:** dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020

**Caratteristiche:**

- sospesi termini di decadenza e prescrizione relativi alle richieste di prestazione INAIL
- sospesi i termini di revisione della rendita su domanda del titolare, nonché su disposizione dell'Inail, se scadono nel periodo di durata indicato
- Detti termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

**ART.46 SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE DI LICENZIAMENTO**

**Beneficiari:** lavoratori dipendenti

**Durata:** 60 giorni - sino al 15 maggio 2020

**Caratteristiche:**

- è sospeso l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo
- sono sospese le procedure di licenziamento collettivo pendenti già avviate alla data del 23 febbraio 2020.
- divieto di recesso dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604, sino alla scadenza del suddetto termine, indipendentemente dal numero dei dipendenti

\*\*\*

**LAVORO AGILE**

*Diritto di precedenza per lo svolgimento con modalità di lavoro agile in caso di disabilità o patologie. Compensazioni per i lavoratori che svolgono la prestazioni presso la sede di lavoro.*

**ART. 39 DIRITTO AL LAVORO AGILE**

**A)**

**Beneficiari:** lavoratori dipendenti disabili o che abbiano nel proprio nucleo persona con disabilità

**Durata:** fino al 30 aprile 2020

**Caratteristiche:**

- diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ex legge 22 maggio 2017, n. 81
- a condizione che la modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione

**B)**

**Beneficiari:** lavoratori dipendenti affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa

**Durata:** fino al 30 aprile 2020

**Caratteristiche:**

- riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento della prestazione agile

**ART. 63 PREMIO DIPENDENTI ESCLUSI DAL LAVORO AGILE con credito di imposta**

**Beneficiari:** lavoratori dipendenti con RAL complessiva inferiore a € 40.000,00

**Durata:** mese di marzo 2020

**Caratteristiche:**

- Premio di massimo € 100,00 da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti **nella propria sede** di lavoro nel predetto mese

**Modalità operative:**

- Il datore o i sostituti di imposta riconoscono, in via automatica, l'incentivo
- a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile o con conguaglio di fine anno.

- I sostituti d'imposta compensano l'incentivo erogato mediante l'istituto di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 che disciplina il credito di imposta.

\*\*\*

## **SICUREZZA SUL LAVORO**

*Adozione di misure specifiche per la protezione dei lavoratori e della collettività, e deroghe alla produzione e commercializzazione delle mascherine. Riconoscimento legale della patologia da Covid-19 a titolo di infortunio/malattia se è accertato che è contratta in ambiente di lavoro ed erogazioni per la sicurezza.*

### **Art. 15 PRODUZIONE E COMMERCIO MASCHERINE SENZA MARCHIO UE**

**Beneficiari:** imprese e lavoratori autonomi

**Durata:** sino alla fine dell'emergenza

**Caratteristiche:**

- è consentito produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni.

**Modalità esecuzione:**

- I produttori e coloro che li immettono in commercio le mascherine prive di marchio UE inviano all'Istituto superiore di sanità e all'Inail una **autocertificazione** nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche delle mascherine e dichiarano che le stesse rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa.
- Entro e non oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione le aziende produttrici e gli importatori devono altresì trasmettere all'Istituto superiore di sanità ogni elemento utile alla validazione delle mascherine chirurgiche oggetto della stessa.
- L'Istituto superiore di sanità e l'Inail, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato nel presente comma, si pronuncia circa la rispondenza delle mascherine chirurgiche alle norme vigenti.
- Qualora i prodotti risultino **non conformi** alle vigenti norme, impregiudicata l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione, il produttore ne cessa immediatamente la produzione e all'importatore è fatto divieto di immissione in commercio.

### **Art. 16 IMPIEGO MASCHERINE ANCHE SENZA MARCHIO UE**

**Beneficiari:** lavoratori che sono impossibilitati a mantenere distanza di 1 metro.

**Durata:** sino alla fine dell'emergenza

**Caratteristiche:**

- sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall'articolo 34, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9. 2.
- Fino al termine dello stato di emergenza sono autorizzati all'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio.

### **ART. 26 MISURE PER I LAVORATORI SETTORE PRIVATO IN PERIODO DI SORVEGLIANZA**

**Beneficiari:** Lavoratori dipendenti settore privato destinatari della misura di: i) quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o ii) individui che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, che si trovano in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

**Durata:** tutto il periodo delle prescrizioni di isolamento/quarantena

**Caratteristiche:**

- equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento
- non è computabile ai fini del periodo di comporto.
- gli oneri a carico del datore di lavoro e degli Istituti previdenziali connessi a tale status sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 130 milioni di euro per l'anno 2020, **previa presentazione della domanda all'ente previdenziale.**

- non riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza ai sensi decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4
- non cumulabili con altre indennità

**Modalità operative:**

- dal 17 marzo 2020: il medico curante redige il certificato di malattia **con gli estremi del provvedimento** che ha imposto la quarantena.
- ante 17 marzo 2020: validi i certificati di malattia trasmessi anche in assenza del provvedimento.

**Art. 42, comma 2 RICONOSCIMENTO copertura SE INFEZIONE COVID-19 E' AVVENUTA IN OCCASIONE DI LAVORO**

**Beneficiari:** soggetti con infezione accertata in occasione di lavoro per datori sia pubblici, sia privati.

**Durata:** sino alla fine dell'emergenza

**Modalità operative:**

- il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'INAIL

**Caratteristiche:**

- INAIL assicura la relativa tutela dell'infortunato.
- Le prestazioni INAIL sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro.

**Art. 43 CONTRIBUTI PER LA SICUREZZA**

**A) comma 1 - FINANZIAMENTI a sostegno della continuità, in sicurezza, dei processi produttivi da INAIL-INVITALIA**

**Beneficiari:** Imprese italiane

**Durata:** anno 2020

**Caratteristiche:**

- finanziamento da erogare alle imprese per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale, a valere sulle risorse già programmate nel bilancio di previsione 2020 dell'inail per il finanziamento dei progetti di cui all'art.11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81

**Modalità operative:**

- l'Inail entro provvede entro il 30 aprile 2020 a trasferire ad Invitalia l'importo di 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale, a valere sulle risorse già programmate nel bilancio di previsione 2020 dello stesso istituto per il finanziamento dei progetti di cui all'art.11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81.

**B) ASSUNZIONE 100 MEDICI LEGALI E DEL LAVORO % INAIL**

**Beneficiari:** medici legali e del lavoro

**Caratteristiche:**

- Inail è autorizzato a bandire procedure concorsuali pubbliche e conseguentemente ad assumere a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2020,100 unità di personale a tempo indeterminato,
- .Le conseguenti assunzioni di personale hanno effetto in misura pari al 50 per cento di esse, a decorrere dal 1° novembre 2020 e, per il restante 50 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2022.

\*\*\*

**TERZO SETTORE**

**ART 35 PROROGA TERMINE PRESENTAZIONE E ADEGUAMENTO BILANCI E STATUTI**

**Beneficiari:** Onlus, ODV e APS

**Durata:** domande dal 1° giugno 2020 al 31 dicembre 2020

**Caratteristiche:**

- proroga del termine per depositare i bilanci al 31 ottobre 2020
- proroga termine per adeguare gli statuti al Codice del Terzo Settore al 31 ottobre 2020

**Modalità operative deposito statuto:**

- Le ODV e le APS dovranno consegnarlo ai relativi registri territoriali, attivi fino all'avvio del nuovo registro unico nazionale.
- Le Onlus dovranno depositarlo presso il proprio registro all'Agenzia delle Entrate.
- Le associazioni riconosciute e le fondazioni dovranno adeguare lo statuto con atto pubblico, cioè ricorrendo al notaio.
- Gli altri enti non profit che non rientrano nelle categorie già citate, dovranno consegnare il proprio statuto modificato direttamente agli uffici territoriali del registro unico nazionale del terzo settore quando sarà attivo.

\*\*\*

### 3) MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ' DELLE FAMIGLIE E DELLE IMPRESE

#### **art. 60 Rimessione in termini per i versamenti**

Tutti i versamenti fiscali scaduti il 16.03.20 sono rinviati:

- al 20 marzo per i contribuenti con ricavi superiori a 2 milioni di euro,
- al 31 maggio per gli altri contribuenti.

Tutti gli altri versamenti nei confronti delle Pubbliche amministrazioni, compresi i contributi previdenziali e assistenziali, scaduti il 16.03.20 sono prorogati al 20 marzo.

#### **art. 61 Sospensione dei versamenti per particolari categorie di contribuenti**

Il decreto Cura Italia prevede la sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

In particolare, l'art. 61 estende la sospensione già prevista dall'art. 8 del d.l. 9/20 per il settore turismo ad altri soggetti e settori maggiormente colpiti dall'emergenza sanitaria, a prescindere dal volume d'affari, de:

- a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

**Beneficiari:** a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, per i settori più colpiti e altri soggetti di cui al seguente elenco:

- a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night- club, sale gioco e biliardi;
- c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;

- d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
- l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
- r) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117. 3.

**Durata:** periodo di riferimento dal 17.03.20 al 30.04.20

**Caratteristiche:**

- i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020;
- non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

**Deroga:**

Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, di cui al comma 2, lettera a), applicano la sospensione di cui al medesimo comma fino al 31.05.20. I versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30.06.20 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

**Art. 62**

**Comma 1 Sospensione degli altri adempimenti fiscali**

Il decreto prevede la sospensione di tutti gli adempimenti tributari in scadenza dal 08.03.2020 al 31.05.2020, diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale.

**Beneficiari:** soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato

**Durata:** adempimenti tributari relativi al periodo tra l'08.03.20 e il 31.05.20

**Caratteristiche:**

- i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 30.06.20

**Deroghe:**

con riferimento alla dichiarazione precompilata, trovano applicazione i termini previsti dall'articolo 1 D.L. 9/2020, ragion per cui, ad esempio, le certificazioni uniche dovranno comunque essere trasmesse entro il 31 marzo.

**Comma 2 Sospensione dei versamenti per soggetti con fatturato non superiore a 2 milioni di euro**

Il decreto prevede, inoltre, la sospensione dei versamenti in autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, in particolare:

- a) relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- b) relativi all'imposta sul valore aggiunto;
- c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

**Beneficiari:**

i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge

**Durata:** versamenti fiscali relativi al periodo tra l'08.03.20 e il 31.03.20

**Caratteristiche:**

- i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 31.05.20 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

**Comma 7 Rinvio ritenute d'acconto per soggetti con fatturato non superiore a 400.000 euro**

I compensi percepiti fino al 31.03.2020 dai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro non sono soggetti a ritenuta d'acconto di cui agli articoli 25 e 25 bis D.P.R. 600/1973, a fronte della presentazione di apposita dichiarazione da parte del percettore.

**Beneficiari:** i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge

**Durata:** periodo relativo ai compensi percepiti sino al 31.03.2020

**Caratteristiche:**

- le ritenute dovranno essere versate in un'unica soluzione, entro il 31 maggio, dal percettore o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili

**Deroghe:**

Non possono beneficiare della disposizione in esame i soggetti che hanno sostenuto nel mese precedente spese per prestazioni di lavoro dipendente.

**art. 64 Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti**

È riconosciuto, a favore degli esercenti attività d'impresa, arte o professione, un credito d'imposta pari al 50% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro.

Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

Le disposizioni attuative sono affidate ad un successivo decreto.

**art. 65 Credito d'imposta per botteghe e negozi**

È riconosciuto, a favore degli esercenti attività d'impresa, un credito d'imposta pari al 60% dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

**art. 66 incentivi fiscali per erogazioni liberali**

Le erogazioni liberali in denaro volte a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza Coronavirus sono detraibili dal reddito delle persone fisiche al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.

**art. 67 Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori**

Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori. Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.

**art. 68 Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione**

Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'08.03.20 al 31.05.20, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

#### 4) FONDI PMI, CONTRATTI DI MUTUO E FINANZIAMENTO

*Sono previste misure finalizzate a garantire maggiore liquidità a imprese e lavoratori autonomi, nonché privati cittadini in genere, attraverso l'istituzione di garanzie statali per il tramite del Fondo centrale e della Cassa depositi e prestiti, nonché attraverso l'ampliamento del Fondo Gasparrini anche ai lavoratori autonomi; in generale moratorie su mutui, aperture di credito, leasing e finanziamenti di breve durata per le piccole e medie imprese; Per le imprese nel settore turistico alberghiero e immobiliari possibilità di cumulo delle garanzie per operazioni di lunga durata e con importi rilevanti;*

In particolare:

##### A) GARANZIE per imprese, anche in forma individuale:

###### (ART. 49) FONDO CENTRALE GARANZIA PMI

- Dal 17 marzo 2020 e per un periodo di 9 mesi, le imprese che chiedono finanziamenti possono chiedere una garanzia al Fondo diretta dell'80% (o 90% indiretta) su un singolo finanziamento per massimo 1 milione e mezzo e fino a 5 mln massimo per impresa. La garanzia è concessa dal fondo in favore della società/beneficiario è a titolo gratuito.
- Tale garanzia è estesa a **persone fisiche esercenti attività di impresa** (arti o professioni) con le stesse modalità, nel limite di € 3.000,00.
- E' necessaria autocertificazione della causale emergenza Covid-19 ( ai sensi art. 47 DPR 445/00)
- Sono ammissibili a tali garanzie anche operazioni di **rinegoziazione del debito**, purchè la nuova erogazione preveda credito aggiuntivo = ad almeno il 10% dell'importo del debito residuo. ( es. 10 ml debito residuo, posso ottenere garanzia del fondo per 9 mesi su 11 mln)
- Se ho un finanziamento che aveva già garanzia del fondo, se Istituto ha sospeso pagamento delle rate in ragione del covid- ( e quindi c'è stato un allungamento del piano) la durata della garanzia è estesa temporalmente.(es. Banca x decide autonomamente di sospendere le rate di finanziamento per 6 mesi - finanziamento che aveva garanzia del fondo - tale garanzia è estesa di 6 mesi)

###### ART. 56 MISURE SOSTEGNO FINANZIARIO MICRO-PICCOLE-MEDIE IMPRESE

###### definizione ex Racc. CE n° 2003/361/ CE 6 maggio 2003

- Le linee di credito a revoca (che non hanno una scadenza concordata), sia per la parte utilizzata, sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocate, in tutto o in parte, fino al 30 settembre 2020.
- I prestiti non rateali, con scadenza anteriore al 30 settembre 2020, sono prorogati fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni
- i mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate e dei canoni di leasing, in scadenza prima del 30 settembre 2020, è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato.
- Anche in questo caso è richiesta autocertificazione attestante la perdita in via temporanea di liquidità quale conseguenza diretta dell'emergenza COVID-19
- **IMPORTANTE:** non hanno diritto a tali misure le imprese che alla data di pubblicazione del presente decreto sono classificate come esposizioni creditizie deteriorate.
- Gli istituti di credito sono vincolate a riconoscere tali misure, ma sono garantite dal Fondo Garanzia.

###### ART. 57 GARANZIA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

- Per le società che **non** hanno accesso alla garanzia del Fondo Garanzia e che operano in settori specifici, e che hanno subito una riduzione del fatturato a causa del COVID19,

possono beneficiare di garanzie rilasciate dallo stato tramite CDP, fino ad un massimo dell'80%.

- I settori e le modalità operative saranno stabiliti con successivo decreto attuativo del MEF e MSE

**B) MUTUI**

**(ART. 54) - FONDO GASPARRINI**

- L'Accesso al fondo Gasparrini (fondo solidarietà mutui prima casa) per un periodo di 9 mesi, è esteso ai lavoratori autonomi e liberi professionisti che, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 (qualsiasi), abbiano subito una diminuzione di fatturato superiore al 33% rispetto all'ultimo trimestre 2019 (ott-dic 2019) in conseguenza della chiusura o restrizione della propria attività.
- Necessario autocertificare la sussistenza dei requisiti di accesso ai sensi art. 46-47 445/00
- Non è richiesta la presentazione dell'ISEE

